



ISTITUTO PARITARIO OMNICOMPENSIVO

MAESTRE PIE FILIPPINI

Scuole: Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado

Via Cesare Minardi 12 – 00044 Frascati Roma

Regolamento di Istituto

Maestre Pie Filippini Frascati
Tel. [069424153](tel:069424153) C.F. 02569960582
E-mail: segreteria@maestrepiefilippinifrascati.it Pec:
mpffrascati@legalmail.it
www.maestrepiefilippinifrascati.it

Regolamento interno personale direttivo e docente

La scuola è una comunità educante, inserita nel contesto più vasto della comunità sociale e civile ed ha lo scopo di promuovere la formazione sociale, intellettuale e morale degli alunni dando attuazione al principio costituzionale del diritto allo studio. Tutta la vita scolastica si basa sul rispetto reciproco delle persone che la compongono, senza distinzione di età e condizione, di appartenenza ideologica, sociale e culturale.

La Comunità educativa è costituita da:

- l'ente gestore: le Maestre Pie Filippini che ripropongono, incarnato nel tempo, lo spirito dei Fondatori, S. Lucia Filippini e il Card. Marcantonio Barbarigo;
- il docente, che testimonia con la vita il valore della cultura integrata dalla fede;
- i genitori, primi responsabili dell'azione educativa e proposte viventi di valori umani, sociali e religiosi;
- gli alunni, con le loro richieste di formazione, le loro domande di senso e la voglia di essere protagonisti della propria crescita.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale, religiosa della comunità alla quale appartengono; la scuola promuove iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro identità. La scuola educa alla correttezza dei rapporti, al rispetto di se stessi, al rispetto per l'ambiente scolastico e per l'ambiente esterno, al rispetto per gli animali e per la natura.

Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ciascuno nel proprio ruolo, di responsabilità per il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica.

Il presente Regolamento intende disciplinare i rapporti interni tra l'Istituto Maestre Pie Filippini, con sede Via Cesare Minardi 10/12, e il personale direttivo e docente.

L'Istituto è comprensivo di:

- una sezione di Scuola dell'Infanzia
- una sezione di Scuola Primaria (Parità riconosciuta dal 28/02/2001),
- una sezione di Scuola Secondaria di I grado (Parità riconosciuta dal 28/02/2001)
- una sezione di Scuola Secondaria di II grado (Parità riconosciuta dal 3/12/2001)
che offre il Liceo Linguistico Europeo (Parità riconosciuta dall'a. s. 2010-11).

Premessa

L'Istituzione scolastica "Maestre Pie Filippini":

- a) opera nel rispetto:
 - della normativa vigente,
 - del Progetto educativo che la ispira;
 - del proprio Modello Organizzativo e Codice Etico*****

- b) fa propri i principi contenuti nei documenti del magistero della Chiesa, in materia di educazione e istruzione.

Il Regolamento è integrato dai seguenti documenti dell'istituzione scolastica:

- PEI
- PTOF
- Regolamento dell'attività scolastica
- Regolamento della scuola
- Modello organizzativo e Codice Etico*****

Principi ispiratori

- 1.** L'Istituto è aperto a tutti e promuove, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni e la crescita professionale di tutto il personale.
- 2.** La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità, della padronanza nelle procedure e lo sviluppo della critica. La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione del cittadino (competenze di cittadinanza per una cittadinanza attiva), la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il recupero delle situazioni di svantaggio ed il potenziamento dell'eccellenza, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia (New York -20/11/1989) e con i principi generali dell'ordinamento scolastico italiano.
- 3.** La comunità scolastica rappresentata dall'Istituto nel suo complesso, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale, e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e dall'inserimento nella vita attiva.
- 4.** Nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
- 5.** L'azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni a favore dei quali vengono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio ed il diritto alla cittadinanza studentesca, in un sistema di rappresentanza e partecipazione attiva.
- 6.** L'Istituto si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento in termini di competenze, l'acquisizione di conoscenze, abilità, padronanze procedurali, e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo" di cui il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto costituisce l'esplicitazione formale;

7. Il presente documento è pertanto uno strumento a carattere regolativo che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento e il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. Nello spirito di tale "patto formativo", tutte le componenti della comunità scolastica – Ente gestore, Coordinatore delle attività educative e didattiche, docenti, personale di segreteria, studenti e famiglie - si impegnano ad osservarlo ed a farlo osservare.

Comunità scolastica

1. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà d'espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
2. Tutte le attività di Istituto e le modalità di espletamento sono adottate nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola.
3. La programmazione del servizio scolastico ed il calendario scolastico vengono stabiliti, all'inizio di ogni anno scolastico, con delibera del Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti.
4. Al fine di favorire la partecipazione attiva alla vita ed alla gestione della scuola, e tenuto conto sia del rispetto dovuto alle competenze ed alle responsabilità di ogni componente della comunità scolastica, che del fatto che essa interagisce con una più vasta comunità sociale e civica esterna, sono necessarie regole ragionevoli e flessibili, ma certe e durevoli nel tempo. In tale contesto, il presente Regolamento costituisce il documento e lo strumento di riferimento che regola la vita della comunità scolastica rappresentata dall'Istituto nel suo complesso

Assunzione

- 1.** Alla luce della premessa, il personale direttivo e docente, accettando l'incarico, entra a far parte della Comunità Educante dell'istituzione scolastica e collabora alla sua specifica missione, obbligandosi ad osservare condotte coerenti con il suo perseguimento.
- 2.** Il comportamento del personale direttivo e docente, all'interno dell'Istituto, deve essere improntato alla coerenza con i valori cristiani e alla scrupolosa osservanza del codice etico allegato al modello organizzativo *****.
- 3.** Con l'assunzione il personale direttivo e docente si impegna a conoscere, condividere e attuare i documenti specifici della Scuola e a rispettare le indicazioni stabilite dalla Legale Rappresentante.

Funzione direttiva

1. La funzione direttiva è propria del Coordinatore dell'attività educativa e didattica. Egli, nel rispetto delle competenze della Legale Rappresentante - o della persona a ciò delegata - e degli organi collegiali scolastici, è titolare di autonomi poteri di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
2. Il Coordinatore delle attività educativo-didattiche:
 - ha titolarità della gestione unitaria dell'attività educativo-didattica;
 - ha compiti di animazione all'interno della Comunità Educante. In sintonia di intenti e in collaborazione con la Responsabile Pro tempore, promuove la realizzazione di un ambiente educativo; l'elaborazione, l'attuazione e la verifica del progetto educativo, la valutazione della soddisfazione degli alunni e delle famiglie; la promozione di una prassi partecipativa comunitaria; la cura dell'individualizzazione della relazione educativa; la programmazione educativo didattica collegiale; la formazione dei genitori;
 - si informa e informa continuamente sugli aspetti normativi e giuridici;
 - organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia dell'azione formativa;
 - presiede il Collegio Docenti, il Consiglio di classe; partecipa di diritto al Consiglio d'Istituto;
 - promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali del territorio per l'esercizio dell'insegnamento, riguardato anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico didattico;
 - ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro dei docenti, anche in:
 - rapporto al loro aggiornamento e formazione permanente, di promozione della qualità, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, sperimentazione, di soluzioni innovative, di collaborazione con le famiglie e la

comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'educazione dei giovani;

- mantiene, per quanto di sua specifica competenza, i contatti con gli uffici scolastici ministeriali, regionali e provinciali;
 - in collaborazione con gli OOCC e nel rispetto della normativa vigente, è responsabile delle decisioni relative all'andamento disciplinare degli alunni;
 - propone alla Legale Rappresentante la nomina di collaboratori, di docenti e dei coordinatori di classe.
3. Il Coordinatore delle attività didattiche ha responsabilità di vigilanza sulla documentazione prodotta dai docenti e sull'ufficio di segreteria in coerenza con le finalità e gli obiettivi dell'istituzione scolastica espressi nel Piano dell'Offerta Formativa.
 4. Il Coordinatore delle attività didattiche è a disposizione dei docenti e degli alunni in tempo di attività scolastica. E' inoltre a disposizione delle famiglie, preferibilmente, previo appuntamento.
 5. Il Coordinatore delle attività didattiche convoca alunni e/o famiglie per particolari problematiche relative al comportamento, all'apprendimento, o ad altre situazione di difficoltà personale emerse nei Consigli di Classe o su segnalazione di docenti.
 6. L'orario di lavoro del Coordinatore è disciplinato dall'art. 47 del CCNL AGIDAE e comprende la partecipazione ai momenti caratterizzanti la vita della scuola (feste e celebrazioni, incontri formativi, altre attività programmate).

N.B:

In assenza del Dirigente Scolastico, eventuali decisioni di emergenza riguardanti la sicurezza degli alunni saranno assunte dal Coordinatore di classe, che successivamente informerà il Dirigente Scolastico. In assenza anche del suddetto, interverrà il Docente più anziano di età in quel momento in servizio. In caso di suono intermittente e prolungato della campana che indica la necessità di sgombero rapido dell'edificio, i Docenti sono tenuti ad accompagnare velocemente all'esterno gli Alunni a loro affidati secondo il Piano di Evacuazione. Durante gli intervalli i Docenti vigilano secondo il Piano di Sorveglianza.

Funzione docente

I docenti svolgono l'attività didattica ed educativa ed adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione, in conformità alle leggi che li riguardano, avendo garantita la libertà di insegnamento, nel rispetto dell'evoluzione della personalità e delle idee dell'allievo, allo scopo di promuoverne, attraverso il confronto aperto di posizioni culturali, il pieno sviluppo e la formazione umana e critica. All'inizio di ogni anno scolastico, ciascun docente predispone la programmazione didattica, la discute in sede di Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe ai fini della definizione del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Docente elabora cultura, promuove la partecipazione dei singoli alunni al processo di apprendimento e alla formazione umana, critica ed integrale della loro personalità, in coerenza con il Progetto Educativo Nazionale.

Il docente è tenuto a:

- correggere gli elaborati in tempi utili per un eventuale recupero dell'insufficienza;
- compilare schede valutative/pagelle/registro;
- fissare e ricevere al colloquio settimanale individuale i genitori, previo appuntamento*****;
- partecipare agli scrutini, ai Consigli di Classe/interclasse/intersezione e al Collegio Docenti.
- Trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione; in caso di legittimo impedimento è tenuto a preavvisare, in tempo utile, producendo entro ventiquattro ore adeguata giustificazione (es. certificato medico);
- rispondere dell'indirizzo didattico- educativo del proprio insegnamento e del contegno disciplinare degli alunni;
- presentare alla fine dell'anno una relazione sullo svolgimento dei programmi e sui risultati dell'insegnamento;
- vigilare sul comportamento degli allievi secondo quanto stabilito dagli organi di partecipazione e dalle vigenti leggi in fatto di responsabilità (culpa in vigilando) ed osservare tutto quanto disposto dal regolamento per ciò che riguarda uscite degli alunni dalla classe, riammissione, ritardi;

- esprimere valutazioni, nel corso delle verifiche, in modo trasparente ed inequivocabile;
- non consentire agli alunni di uscire dall'aula prima della seconda ora di lezione, salvo casi eccezionali;
- esigere dagli allievi:
 - A) mantenimento della pulizia dei locali;
 - B) rispetto delle suppellettili, del materiale didattico, ecc.;
- rispettare scrupolosamente il segreto professionale e le decisioni prese collegialmente;
- non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola;
- rispetta i turni di assistenza come segue:
 - A) Il docente dell'ultima ora vigila sull'uscita degli allievi;
 - B) terminata l'ora che precede l'intervallo, il docente di turno assiste gli alunni negli ambienti stabiliti, curando che tutti siano si trovino negli spazi stabiliti per l'intervallo;
- collaborare con l'Istituto per l'ottimo funzionamento scolastico.

La professione docente è una responsabilità pubblica, che si esplica nell'etica del lavoro ben fatto, nella capacità di tenere il passo con il mondo in rapida evoluzione sociale e tecnologica.

Essa richiede:

- costante aggiornamento, autoaggiornamento (didattico, metodologico, educativo, ...) e autovalutazione;
- sistematica preparazione delle lezioni e correzione puntuale degli elaborati;
- frequenti verifiche orali ***** (numero congruo da definirsi collegialmente) per monitorare l'apprendimento degli alunni;
- equità e trasparenza nella valutazione a partire da criteri collegialmente deliberati (PTOF);
- ricerca, sperimentazione, innovazione e monitoraggio;
- disponibilità al dialogo con alunni, colleghi, genitori;
- impegno nel creare un ambiente scolastico sereno e collaborativo;
- partecipazione propositiva alla vita della scuola.

Il docente è tenuto a mantenere aggiornati tutti i documenti dell'attività didattica (registri, unità di apprendimento, verbali, progetti, moduli...) in modo da consentire

una facile consultazione da parte delle persone a ciò autorizzate e a consegnarli al Coordinatore delle attività didattiche / Gestore tutte le volte che gli viene richiesto.

È utile ricordare che:

1. i vari documenti prodotti dai docenti, inclusi i registri personali, vanno conservati nei luoghi a ciò destinati e debitamente protetti;
2. i vari elaborati e verifiche vanno inserite negli spazi a loro dedicati.

Coordinatore di classe

- segue individualmente gli alunni, in dialogo con le famiglie e con il Consiglio di Classe;
- cura la formazione degli alunni (aspetti educativi e religiosi...);
- coordina le iniziative all'interno della classe;
- garantisce un dialogo diretto scuola/famiglia tramite registro elettronico;
- è tenuto a presentare, per primo, l'andamento della classe durante i Consigli di classe;
- ha il compito di scrivere i verbali durante tutti i Consigli della classe a lui assegnata, da lasciare successivamente al Coordinatore delle attività didattiche;
- ha il compito di tenersi aggiornato sull'andamento della classe.

Collaboratori non docenti

I collaboratori non docenti sono parte della comunità educativa. Essi partecipano all'attività formativa dell'Istituto con la propria testimonianza di vita e con l'esempio nel lavoro. I collaboratori non docenti, per la parte di loro competenza, assicurano il buon funzionamento dell'Istituto.

Collegialità

La collegialità è una componente fondamentale della professione direttiva e docente per condividere finalità, metodologie e indicatori di verifica. Sono attività collegiali: la progettazione, la programmazione, l'attuazione e la verifica dell'attività scolastica e didattica.

1. La presenza all'attività collegiale è obbligatoria.
2. Le decisioni collegiali, anche se non condivise, obbligano tutti indistintamente.
3. La riservatezza su quanto avviene durante i Collegi docenti, i Consigli di Classe, in particolare quelli di scrutinio, è d'obbligo (segreto professionale); tale mancanza può essere sanzionata. (Legge sulla privacy, D.L. 196)

Interventi Disciplinari del Docente

Premessa

1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.
A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale.
2. La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
3. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
4. Le correzioni e i richiami del Coordinatore e del docente nei confronti dell'alunno, in linea con la tradizione degli Istituti Maestre Pie Filippini, devono essere ragionevoli, rispettosi della personalità ed attuati possibilmente non in pubblico. Si devono evitare espressioni ironiche o offensive della personalità dell'alunno.

Sono richiami disciplinari:

- l'ammonizione verbale;
- la nota scritta sul registro elettronico (che dovrà presentarsi breve e concisa);
- a convocazione, scritta sul registro elettronico, alla famiglia.

Qualora ritenesse di dover adottare provvedimenti gravi, il docente deve conferire direttamente con il Coordinatore delle attività educative e didattiche, che sottoporrà il caso al Consiglio di Classe o ad altro organo collegiale di competenza, previa condivisione con il Gestore.

Gli interventi disciplinari nei confronti del personale direttivo o docente sono regolamentati dalla legge, dal contratto collettivo e dal Codice Etico allegato al Modello Organizzativo.

N. B. (per facilitarne la consultazione, si riportano, in allegato, i Provvedimenti disciplinari previsti per le infrazioni al Contratto AGIDAE)

Avvertenze per i Docenti

Oltre a quanto è precisato nel CCNL AGIDAE e nel Codice Etico, non è consentito:

- **fumare** in tutti gli ambienti interni ed esterni dell'Istituzione scolastica;*****
- tenere acceso e usare il **cellulare** durante le ore dell'attività didattica per fini estranei a scopi didattici;
- **introdurre** in classe estranei non autorizzati;
- **vestire in modo eccentrico e irrispettoso;**
- impartire **lezioni private**, a pagamento, ai propri alunni;
- promuovere **collette** di denaro tra gli alunni a qualunque titolo;
- raccogliere **firme**, organizzare manifestazioni, senza l'autorizzazione della Direzione;
 - girare video o scattare foto agli alunni;
 - vendere **biglietti** di spettacolo, lotterie o altro senza l'esplicita autorizzazione della Direzione.

Tutte le azioni e i comportamenti dei dipendenti, oggetto di materia disciplinare, che sono stati omessi nel presente Regolamento, sono regolati dal CNL e dalla normativa vigente.

Valutazione del Servizio docente (cfr. DPR 275 Autonomia)

1. L'Istituto valuta il servizio del personale direttivo e dei Docenti in base alle seguenti voci:

- adesione e assunzione del Progetto Educativo;
- corresponsabilità e convergenza educativa;
- partecipazione ad attività interdisciplinari, collaborazione con gli OO.CC e con gli altri membri della Comunità Educante;
- capacità di coinvolgere gli alunni negli interessi e nelle tematiche culturali;
- puntualità, diligenza, disponibilità alla collaborazione;
- preparazione culturale e professionale con riferimento anche ad eventuali pubblicazioni;
- ogni altro elemento che valga a delineare le attitudini personali in relazione alla funzione educativa e direttiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

(estratto da CCNL AGIDAE 2021-2023)

Art. 76 – Provvedimenti disciplinari

1. Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite secondo la gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) multa non superiore all'importo di 3 ore di paga base;
 - d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26).
2. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa, salvo per quanto riguarda il richiamo verbale di cui alla precedente lettera a).
3. La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a gg. 10 dalla data di ricezione della contestazione.
4. Il dipendente potrà farsi assistere dall'Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce il mandato.
5. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata inviata entro 6 gg. dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.
6. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte.
7. I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.
8. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle Leggi n. 604/66 e n. 300/70.

Art. 77 – Richiamo scritto, multa e sospensione

1. Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che in via esemplificativa:

- a. non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
- b. senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- c. esegua negligenemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
- d. per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell'Istituto;
- e. commetta indiscrezioni informative relative a segreti d'ufficio e deliberazioni dei Consigli di classe.

2. L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 78 – Licenziamento per mancanze

A) *Licenziamento con preavviso*

1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).

2. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:

- comportamento in contrasto con quanto previsto al 2° comma dell'art. 19 all'interno dell'Istituto;
- assenza ingiustificata oltre i 4 giorni consecutivi;
- assenze ingiustificate ripetute almeno sei volte durante l'anno, prima o dopo i giorni festivi;
- gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
- lezioni private agli alunni della propria Scuola in senso stretto;
- insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall'articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art.74, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 73, salvo quanto disposto al penultimo comma dell'art. 73.

B) Licenziamento senza preavviso

1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Istituto grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

2. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- grave insubordinazione ai superiori;
- furto nell'Istituto;
- danneggiamento doloso al materiale dell'Istituto;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implicino gli stessi pregiudizi; rissa all'interno della scuola;
- percosse nei confronti degli alunni e assistiti;
- diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi dell'Istituto e della morale cattolica;
- diffamazione pubblica nei riguardi dell'Istituto;
- sentenza di condanna penale passata in giudicato;
- omessa comunicazione di nomina in ruolo nella Scuola statale di cui all'art. 21 del presente CCNL.

Ogni Docente ha l'obbligo dell'Accoglienza.

In assenza del Dirigente Scolastico e del Collaboratore, eventuali decisioni di emergenza riguardanti la sicurezza degli alunni saranno assunte dal Coordinatore di classe, che successivamente informerà il Dirigente Scolastico. In assenza anche del suddetto, interverrà il Docente più anziano di età in quel momento in servizio.

In caso di suono intermittente e prolungato della campana che indica la necessità di sgombero rapido dell'edificio, i Docenti sono tenuti ad accompagnare velocemente all'esterno gli Alunni a loro affidati secondo il Piano di Evacuazione. Durante gli intervalli i Docenti vigilano secondo il Piano di Sorveglianza.

Regolamento di disciplina

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado

Questo regolamento si occupa dei comportamenti degli allievi di ogni ordine e grado.

Mira a sottolineare i diritti e i doveri degli stessi, al fine di preservare la serenità della scuola e delle famiglie

Il comportamento degli studenti deve ispirarsi al rispetto dei principi fondamentali contenuti nell'art. 1 dello Statuto (vedi allegato n.2):

- la funzione formativa ed educativa della comunità scolastica;
- i valori democratici;
- la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione;
- il rispetto reciproco di tutte le persone;
- il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Di seguito, si riportano in ordine di menzione:

1. diritti degli Studenti;
2. doveri degli Studenti;
3. frequenza degli studenti;
4. sanzioni disciplinari;

1. Diritti

1. Lo **studente** ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai suoi bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno, ma che allo stesso tempo sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola garantisce la **libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento**. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi alla valorizzazione delle inclinazioni personali, al superamento delle difficoltà individuali ed alla promozione del successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, finalizzato a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta anche tra le proposte di formazione e lavoro presenti sul territorio e tra le proposte delle varie facoltà universitarie.

2. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati corretti non oltre i 15/20 giorni successivi alla somministrazione della prova. I voti delle verifiche scritte ed orali vengono trascritti tempestivamente da ciascun docente sul registro personale elettronico. I docenti si impegnano inoltre a programmare per tempo le verifiche, comunicandole di norma alla classe almeno una settimana prima del loro svolgimento e con opportuna annotazione sul Registro di Classe.

3. I singoli docenti, i Consigli di Classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. Per ciò che riguarda le modalità della valutazione viene fatto riferimento alle griglie che ciascun docente realizza ed utilizza e che consegna ad inizio anno al Dirigente Scolastico.

La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di svantaggio (es. corsi di recupero e potenziamento).

4. È diritto dello studente giustificarsi per l'impreparazione dall'interrogazione, secondo i seguenti criteri:

Il numero massimo consentito per ciascun quadrimestre e per ciascuna disciplina è di scelto autonomamente da ciascun insegnante e per la scuola Secondaria di Primo Grado e per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, comunicato ad inizio dell'anno Scolastico agli studenti. Al superamento di tale limite, il docente di riferimento non accetterà la giustificazione e avrà l'onere di avvisare il Coordinatore di classe. Quest'ultimo provvederà a contattare tempestivamente la famiglia;

5. tutti i soggetti appartenenti alla comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la propria dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica sono basati sul principio di solidarietà. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto di ricevere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti; tale diritto è naturalmente speculare al dovere delle

famiglie degli studenti di mantenere un contatto stabile con la scuola e di informarsi (attraverso i corretti canali istituzionali: ora settimanale a disposizione per il ricevimento di genitori ed allievi; ricevimento generale dei genitori; comunicazioni sul Registro Elettronico) in modo adeguato e puntuale sull'andamento del percorso scolastico dei figli. **È responsabilità delle famiglie di controllare quotidianamente il Registro Elettronico dei figli, che rappresenta lo strumento principale per lo scambio delle informazioni tra la scuola e la famiglia stessa.**

6. Lo studente ha diritto ad essere informato in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare per ciò che riguarda l'organizzazione, la programmazione didattica, i criteri di valutazione, la scelta dei libri di testo e del materiale didattico e tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla sua carriera scolastica.

7. Tutte le componenti della comunità scolastica (Coordinatore delle attività educative e didattiche, docenti, personale di segreteria, studenti e loro famiglie) hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di concorrere, secondo le modalità previste dalle vigenti norme, alle decisioni finali; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultate le famiglie degli studenti. Ciascuna componente della comunità scolastica ha il diritto di diffondere le proprie idee e proposte.

8. Ogni componente della comunità scolastica può riunirsi nelle assemblee previste dalle norme vigenti; in particolare le assemblee degli studenti. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni. Si ricorda che è comunque facoltà del Coordinatore delle attività educative e didattiche o dei docenti di assistere alle assemblee degli studenti (sia di classe che d'Istituto).

9. La scuola organizza attività complementari secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi dell'Istituto. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di Classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, a garantire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso da parte degli studenti in conformità con le specifiche norme e regolamenti che disciplinano l'accesso e l'utilizzo degli spazi.

10. Sulla base della disponibilità manifestata ad inizio ed in corso d'anno dai singoli docenti, è previsto che la scuola possa organizzare corsi di recupero o interventi di potenziamento al fine di favorire il recupero nelle singole discipline delle eventuali difficoltà iniziali o degli svantaggi accumulati nel corso dell'anno (come previsto dall'O.M. 92 del 5/11/2007). Per quanto riguarda la frequenza ai corsi di recupero, essi sono considerati attività obbligatorie, e

perciò equiparate alle attività curriculari per quanto riguarda l'obbligo di frequenza da parte degli allievi.

11. L'Istituto, in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente (vedasi in particolare L.104/1992 e D.P.R. 24/02/1994), tutela il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, autonomia e di opportunità di apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali, ne promuove la piena integrazione nel tessuto della comunità scolastica, e si mobilita per garantire ambienti e strutture adeguate. La scuola garantisce altresì il pieno rispetto della dignità individuale e culturale degli studenti stranieri, favorendo la loro accoglienza ed integrazione, anche attraverso la promozione e realizzazione di attività interculturali.

2. Doveri

1. I **doveri** tendono a garantire un sereno e proficuo contesto allo svolgimento quotidiano della vita scolastica. Di conseguenza, ogni componente della comunità scolastica deve assumersi le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo.

2. Gli **studenti** sono tenuti a rispettare gli orari di servizio/attività stabiliti per ciascuna componente. **Gli studenti, in particolare, hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni e di giustificare le assenze, assolvendo assiduamente gli impegni di studio.** La frequenza alle lezioni è obbligatoria, oltre che durante le ore di lezione mattutina e quelle di approfondimento pomeridiano, anche nelle ore dedicate a tutte le attività curriculari ed extracurricolari che vengono attivate nel contesto dei lavori scolastici: lavori di gruppo, visite guidate, viaggi di istruzione, corsi di recupero, certificazioni linguistiche (Cambridge, Dele, Delf/Dalf), ecc. Gli alunni hanno inoltre l'obbligo di partecipare alle attività extracurricolari facoltative alle quali abbiano precedentemente aderito.

3. Gli **studenti** sono tenuti ad avere nei confronti del Coordinatore delle attività educative e didattiche, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto (norme di educazione), anche formale, che chiedono per se stessi; partecipano inoltre alla vita della comunità scolastica assicurando a tutti libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione. Gli studenti devono risolvere in modo pacifico e collaborativo gli eventuali conflitti che possono sorgere nei rapporti con i compagni o nei confronti del personale scolastico.

4. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto ed improntato alla buona educazione. **Gli studenti, in particolare, hanno l'obbligo assoluto di astenersi da ogni atto di violenza, fisica o psicologica, dalla bestemmia e dal turpiloquio, dal consumo di alcolici o sostanze stupefacenti (tutti fatti che sono valutati come mancanze disciplinari di tipo grave);** sono inoltre tenuti all'uso di un abbigliamento decoroso (uso della divisa scolastica per la scuola dell'Infanzia e Primaria), funzionale e consono all'ambiente scolastico; devono astenersi dal consumo di cibi o bevande durante le lezioni, al di fuori dall'orario dell'intervallo. **Durante il cambio degli insegnanti gli studenti devono tassativamente**

rimanere all'interno delle aule, con la porta dell'aula aperta e non disturbando con il proprio comportamento le lezioni nei locali attigui; nel corso dell'intervallo, al contrario, di norma escono dall'aula. Durante il passaggio da un'aula ad un'altra, si spostano camminando ordinatamente e parlando sottovoce, ponendo particolare attenzione nella discesa dalle scale ed al passaggio nei pressi delle porte di accesso alle aule. Gli studenti hanno l'obbligo di portare regolarmente (in base all'orario delle lezioni) tutti i testi ed i materiali necessari per lo svolgimento delle attività didattiche quotidiane, avendo altresì l'obbligo di recuperare tali testi e materiali al termine delle lezioni, in maniera tale da poterli utilizzare per lo studio domestico. **Come da Decreto-legge n. 104/2013 inoltre, che modifica l'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali scolastici e nelle aree aperte delle scuole. Il divieto è esteso anche alla sigaretta elettronica.**

5. Per ciò che concerne l'uso dei dispositivi elettronici si dispone quanto segue:

- È obbligatorio consegnare i telefoni cellulari negli appositi raccoglitori all'inizio della prima ora in ottemperanza alla **circolare n. 3392 del 16 giugno 2025**.
Nel caso non si consegnino i dispositivi, vengano emessi suoni dagli stessi e gli alunni dovessero utilizzarli, saranno considerati responsabili e sanzionati secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti esposti di seguito.
- 1. **Il dispositivo verrà trattenuto in presidenza e riconsegnato esclusivamente alla famiglia;**
- 2. **Il docente che verificherà l'infrazione provvederà a registrare sul registro elettronico una nota disciplinare, inoltre saranno previste delle ore da impiegare in lavori socialmente utili nell'istituto scolastico in orario extrascolastico. Il suddetto provvedimento dovrà essere preventivamente comunicato dall'istituto alla famiglia, che si impegnerà a rispettare l'impegno.**
- Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti nella scuola;
- Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta, la stessa sarà ritirata e non dovranno essere previste prove di recupero;
- All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestra, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile;
- E' consentito l'uso di tablet o pc solo se autorizzato dal docente per fini didattici.
- Eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento. I docenti hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni

devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.

La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, dei docenti, degli alunni. I divieti e le relative sanzioni, si estendono anche a tutti i dispositivi tecnologici in possesso degli alunni. È fatto divieto agli studenti di usare materiali non strettamente attinenti con le attività didattiche (es. lettore CD o mp3, riviste, ecc.) durante l'orario delle lezioni e di introdurre all'interno degli edifici scolastici materiali potenzialmente pericolosi: anche in questo caso lo studente è tenuto a consegnare con prontezza il materiale in questione al docente che ne faccia richiesta.

- I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a sé stessi o agli altri con obbligo di risarcimento.

6. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni a sé, ad altri o al patrimonio dell'Istituto; condividono inoltre la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. In caso di danni arrecati al patrimonio della scuola, gli studenti sono tenuti al risarcimento.

7. Agli studenti è fatto assoluto divieto di accedere alle scale di sicurezza esterne, e di usarle se non in situazioni di effettiva emergenza (segnalate dalla scuola) o nel corso delle apposite esercitazioni- simulazioni organizzate dalla scuola. Lo stesso dicasi per le uscite di emergenza. Il mancato rispetto di tale divieto comporterà una mancanza disciplinare di tipo grave.

3. Frequenza

1. La **frequenza** alle lezioni da parte degli studenti è **obbligatoria**, oltre che durante le ore di lezione mattutina, anche nelle ore dedicate a tutte le attività curriculari ed extracurriculari che vengono svolte nell'ambito della programmazione scolastica: lavori di gruppo, visite guidate, viaggi d'istruzione, corsi di recupero, ecc.
2. Validità dell'anno scolastico. Si ricorda che la disposizione sulla validità dell'anno scolastico contenuta nel Regolamento per la valutazione degli studenti prevede che **“... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”**. In casi eccezionali, certi e documentati, vengono consentite deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni purché il Consiglio di Classe non ritenga che stata sia pregiudicata la possibilità procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le deroghe di cui alle righe precedenti sono relative alle casistiche di seguito elencate:

- a) gravi motivi di salute o familiari adeguatamente documentati o verificabili rispetto ai quali il Consiglio di Classe esprime parere favorevole all'accoglimento;
- b) terapie e/o cure programmate;
- c) donazioni di sangue;
- d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

Va infine ricordato che il Regolamento prevede in ogni caso che **“il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”**

3.1 Orario lezioni ed entrata in Istituto

Gli studenti, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, sono autorizzati a recarsi ordinatamente e senza schiamazzi verso le rispettive aule, raggiunte le quali si sottopongono alla procedura di appello nominativo e di disbrigo delle pratiche di compilazione del Registro Elettronico da parte del docente della prima ora di lezione. Le lezioni iniziano al suono della campanella con i seguenti orari:

- Scuola dell'Infanzia: 8:30-9:30
- Scuola Primaria: 8:30
- Scuola Secondaria di Primo Grado: 8:00
- Scuola Secondaria di Secondo Grado: 8:00

Nella scuola primaria, i genitori che avessero reali necessità, potranno far entrare i propri figli nella scuola dalle ore 7.30 in forma gratuita e sotto la sorveglianza delle suore.

3.2 Entrate posticipate

Qualsiasi entrata in ritardo deve essere giustificata. **La giustificazione va motivata in modo preciso utilizzando gli appositi spazi sul Registro Elettronico.**

Non sono ammesse, di norma, entrate posticipate oltre l'inizio della seconda ora di lezione. Solo in casi eccezionali e previa comunicazione con un preavviso di almeno n.3 giorni (visite mediche specialistiche, cure odontoiatriche, prelievi o donazioni del sangue), il Coordinatore delle attività educative e didattiche o uno dei suoi collaboratori possono decidere l'ammissione in classe anche oltre tale termine con apposito permesso di entrata accompagnato da documento che giustifichi il motivo di tale ritardo.

L'insegnante della prima ora è delegato a giustificare ritardi fino a 10 minuti dopo l'inizio delle lezioni in caso di alunni fuori sede che si avvalgano dei mezzi pubblici per raggiungere

la scuola (con apposito modulo compilato, firmato dalla famiglia e validato dal Dirigente Scolastico).

Lo studente arrivato in ritardo, non viene ammesso alla lezione, deve attendere l'inizio della seconda ora negli spazi appositi e stabiliti dal Collegio Docenti ad inizio anno scolastico e non può allontanarsi dagli spazi scolastici né sottrarsi alla sorveglianza dei docenti.

L'allontanamento come pure il sottrarsi alla sorveglianza si configura come mancanza disciplinare di tipo grave.

3.3 Quantità dei ritardi

Il Coordinatore di Classe è tenuto a conteggiare con cadenza regolare il numero di ritardi della propria classe. Nei casi di ingressi ritardati numericamente rilevanti il Coordinatore di Classe mette al corrente il Dirigente Scolastico ed il relativo Consiglio di Classe e si provvede ad informare anche la famiglia.

Nel caso in cui al Coordinatore di Classe non risulti possibile comunicare con la famiglia, questi ne informerà il Coordinatore delle attività educative e didattiche che si attiverà a sua volta per ripristinare il contatto con i genitori dell'allievo. **Se i ritardi sono reiterati, il Coordinatore di Classe provvede ad avvisare la famiglia telefonicamente o con altri opportuni mezzi. In caso di comportamento reiterato, si adotteranno i provvedimenti della seguente tabella applicata alla scuola Secondaria di Primo e Secondo grado:**

Numero ritardi/entrate in 2a ora a quadrimestre	Provvedimento
1 - 4	Ammonizione verbale da parte del docente
5 - 6	Segnalazione scritta tramite Registro Elettronico
7	Equiparazione dei ritardi a un giorno di assenza
8 in poi	Abbassamento del voto di condotta

Per la Scuola Primaria, non essendo prevista l'entrata in seconda ora, si rammenta l'importanza della puntualità.

3.4 Uscite anticipate

Di norma non si può lasciare anticipatamente la scuola. Qualora uno studente, **per gravi e documentati motivi**, debba uscire dalla scuola prima della fine delle lezioni, deve presentare richiesta scritta, compilata e consegnata alla Segreteria almeno tre giorni prima dell'uscita.

L'uscita anticipata deve inoltre essere annotata sul Registro di Classe dal docente dell'ora nel corso della quale essa si verifica.

Nei casi in cui l'uscita fosse necessaria e dunque richiesta per indisposizione o malore dello studente, potrà essere autorizzata solo con la presenza in Istituto di un genitore o esercente la patria potestà o di un delegato per iscritto da parte dei medesimi. In assenza di una comunicazione scritta mandata ai canali ufficiali dell'Istituto, non sarà consentito agli alunni minorenni di lasciare in autonomia l'Istituto (anche se muniti di mezzo proprio); per i maggiorenni, l'uscita in autonomia è permessa previo avviso delle famiglie da parte della Segreteria.

Nel mese di maggio non saranno consentite l'entrata posticipata e l'uscita anticipata autonoma. Eventuali deroghe a tali norme, per casi eccezionali (visite mediche) possono essere effettuate dalla Dirigenza o da un suo delegato alla presenza del genitore.

3.5 Permessi temporanei o permanenti di entrata posticipata e di uscita anticipata

In casi particolari (ad esempio esigenze legate a motivi di salute certificati o per motivi sportivi), su richiesta scritta e motivata dei genitori, anche dietro presentazione di apposita documentazione, il Coordinatore delle attività educative e didattiche o uno dei suoi collaboratori, potranno concedere permessi temporanei o permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata.

Tali permessi dovranno essere esibiti dall'allievo a richiesta dell'insegnante dell'ora di lezione durante la quale essi intendono uscire anticipatamente.

Tali permessi dovranno inoltre essere debitamente annotati dal personale di Segreteria sul Registro di Classe. Il docente di turno annoterà l'uscita tramite Registro Elettronico (orario e motivazione).

4. Sanzioni disciplinari

Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari

1. Irregolarità **non giustificata** nella frequenza delle lezioni. Sarà cura della Segreteria monitorare con cadenza settimanale.

CASISTICA	PROVVEDIMENTO
assenza per n. 4 giorni	Avviso alle famiglie tramite canali istituzionali
assenza per n. 7 giorni in poi	Convocazione delle famiglie tramite canali istituzionali

2. Utilizzo di materiali cartacei e dispositivi elettronici in aula durante le prove scritte senza autorizzazione.

CASISTICA	PROVVEDIMENTO
il fenomeno si verifica per la prima volta	ritiro del dispositivo utilizzato, nota disciplinare e attribuzione d'ufficio della valutazione 2/10 (per la Scuola Secondaria di Secondo Grado) e 4/10 (per la Scuola Secondaria di Primo Grado) alla prova in questione. Il dispositivo o il materiale cartaceo deve essere ritirato dall'insegnante al termine delle lezioni.
il fenomeno si reitera (anche con insegnanti diversi)	ritiro del dispositivo/materiale cartaceo utilizzato, nota disciplinare e attribuzione d'ufficio della valutazione 2/10 (per la Scuola Secondaria di Secondo Grado) e 4/10 (per la Scuola Secondaria di Primo Grado) alla prova in questione. Riunione straordinaria del consiglio di classe e convocazione della famiglia per comunicare la sanzione stabilita in base alla gravità del

	fatto.
--	--------

3. Reiterato disturbo delle attività didattiche (su base quadrimestrale).

CASISTICA	PROVVEDIMENTO
il fenomeno si verifica fino a 2 volte	Ammonizione verbale da parte del docente (annotata sulla propria Agenda personale)
il fenomeno si verifica per la 3a volta	Nota disciplinare sul Registro Elettronico con relativo azzeramento delle ammonizioni.

4. Incuria dell'ambiente scolastico. Si rimanda ai paragrafi 4.1. e 4.2 e alla sezione **“Sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto”** per i relativi provvedimenti.
5. Reiterata inosservanza delle disposizioni impartite dal personale scolastico di questo Istituto. A tale casistica si ricorre alla **convocazione a scuola** delle famiglie interessate.
6. Inosservanza delle disposizioni impartite dal personale scolastico nel corso di visite didattiche, viaggi, scambi, soggiorni anche all'estero, attività di Alternanza Scuola Lavoro. L'inosservanza è particolarmente grave nella misura in cui contravviene anche a norme, usi e costumi dei Paesi ospitanti.

CASISTICA	PROVVEDIMENTO
il fenomeno si verifica in occasione di visite didattiche	Nota disciplinare e convocazione delle famiglie
il fenomeno si verifica durante attività dalla durata superiore a un giorno	Nota disciplinare, termine immediato dell'attività per lo studente responsabile con successivo obbligo di ritiro da parte delle famiglie

7. Tentativo di allontanamento dall'Istituto per qualunque motivo, senza preventiva autorizzazione scritta della dirigenza, durante le ore di lezione. A tale casistica corrisponde una Nota disciplinare e una **convocazione a scuola** delle famiglie interessate.
8. Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico, di altri studenti o di terzi presso questo Istituto o in qualsiasi ente, istituzione scolastica o universitaria italiana o straniera; atteggiamenti offensivi verso qualunque forma di diversità.
9. Alterchi con ricorso a vie di fatto.
10. Foto, riprese o registrazioni audio/video e relativa diffusione, senza autorizzazione dei diretti interessati impegnati nell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto o di qualsiasi ente, istituzione scolastica o universitaria, italiana o straniera.

Alle casistiche **8, 9, 10** corrisponde la **convocazione a scuola** delle famiglie interessate e l'immediata sospensione dell'alunno/a per n. giorni da 1 a 3 con l'obbligatorietà di frequenza delle lezioni in seguito ad un Consiglio Straordinario di classe.

11. Trasgressione divieto di fumo all'interno dei locali dell'Istituto.

CASISTICA	PROVVEDIMENTO
il fenomeno si verifica per la prima volta	Nota disciplinare sul Registro Elettronico e convocazione delle famiglie
il fenomeno di verifica per la 2a volta o più	Convocazione dell'Organo di Garanzia e sospensione dello studente con <u>obbligo di frequenza</u>

12. Reati commessi o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone:

- per infrazioni disciplinari molto gravi, che offendano e ledano l'immagine e la dignità dell'istituzione scolastica, provochino danni morali o psico-fisici, creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e possano configurare un fatto previsto dalla legge come reato, in Italia o nello Stato ospitante,

- o possano arrecare danno al progetto educativo in atto, gli accompagnatori, informato il Coordinatore delle attività didattiche e avvisata la famiglia, possono stabilire l'immediato rimpatrio, a spese della famiglia stessa, della studentessa/dello studente che si sia reso/a responsabile di tali atti;
- a tale provvedimento andranno a sommarsi, al termine del periodo di scambio, soggiorno-studio o altra esperienza formativa, le sanzioni irrogate dagli organi collegiali competenti, secondo la procedura indicata dal presente regolamento.

In tal caso si rimanda alla sezione “**Sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto**” per i relativi provvedimenti.

13. Inosservanza delle disposizioni previste nel protocollo aziendale anti-contagio in caso di emergenza sanitaria. A tale casistica corrisponde la **convocazione a scuola** delle famiglie interessate.

Per la definizione delle sanzioni, si deve tenere conto di quanto stabilito dall'art. 4 dello Statuto, in particolare:

- in nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni, purché manifestate correttamente e senza ledere l'altrui personalità;
- nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- la sanzione disciplinare deve essere ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e dell'azione educativa;
- l'entità di ciascuna sanzione deve essere rapportata all'intenzionalità del comportamento, alla rilevanza dei doveri inosservati, all'entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, alla reiterazione della violazione.
- la sanzione deve tenere conto della situazione personale dello studente e pertanto sarà offerta la possibilità di accompagnare la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Sarà cura del Consiglio d'Istituto evitare che l'applicazione della sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai quindici giorni non escluda automaticamente (per il superamento del numero di assenze consentite) la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni ai beni mobili e immobili dell'istituto o delle strutture ospitanti italiane o straniere, lo studente è comunque sempre tenuto anche all'integrale riparazione del danno.

L'infrazione disciplinare connessa al comportamento influisce negativamente sull'attribuzione del giudizio di comportamento.

Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari in situazione di didattica digitale integrata in casi di emergenza sanitaria:

1. Abbigliamento non adeguato durante il collegamento;
2. Tenere senza motivo o giustificazione la telecamera spenta;
3. Uso del cellulare durante il collegamento se non necessario per lo stesso;
4. Mancato rispetto delle indicazioni del docente anche in riferimento all'uso del dispositivo elettronico in classe;
5. Reiterato mancato rispetto delle indicazioni del docente anche in riferimento all'uso del dispositivo elettronico in classe;
6. Disturbo delle attività sincrone;
7. Divulgazione della lezione in streaming;
8. Utilizzo del web e/o di altri dispositivi durante le prove di verifica;

Infrazione	Sanzione	Competenze
1 – 2 – 3	Ammonizione scritta	Docente
4	Ammonizione scritta	Coordinatore di classe
5 – 6 – 7 – 8	Sospensione da 1 a 3 giorni	Consiglio di Classe

Recidiva

In caso di reiterazione di una infrazione disciplinare, entro trenta giorni dalla irrogazione di una sanzione relativa ad essa, si deve procedere all'irrogazione della sanzione immediatamente superiore.

Attenuanti

In caso di infrazioni del tipo 2-3-4-5 da parte di studenti di nota correttezza, le infrazioni possono essere ridotte di un terzo rispetto al minimo previsto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 dello Statuto, allo studente può essere offerta dall'organo competente all'irrogazione la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

Nell'eventualità di temporaneo allontanamento dalle lezioni, il Coordinatore di classe mantiene, per quanto possibile, i contatti con la studentessa/lo studente e la famiglia, per preparare il rientro nella comunità scolastica.

Procedura di irrogazione delle sanzioni

Per le sanzioni di competenza del Consiglio di classe si procede nel modo seguente:

- il docente, l'educatore, l'assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico, il tutor, l'esperto esterno che rileva l'infrazione la segnalerà al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente considerato l'accaduto, informerà il Rettore – Dirigente Scolastico;
- il Rettore – Dirigente Scolastico convoca in tempi brevi il Consiglio di classe allargato a tutte le componenti, invitando la studentessa/lo studente a presentarsi in tale sede per esporre le proprie ragioni;
- il Consiglio di classe, ascoltata/o la studentessa/lo studente se si presenta, ascoltati i rappresentanti dei genitori, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;
- la comunicazione della decisione sarà effettuata in forma scritta e sarà indirizzata alla studentessa/allo studente e alla famiglia. La stessa sarà riportata sul Registro di classe.

Sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto

Si procede nel modo seguente:

- il docente, l'educatore, l'assistente tecnico/amministrativo o il collaboratore scolastico, il tutor, l'esperto esterno che rileva l'infrazione la segnalerà al coordinatore di classe che, dopo aver responsabilmente considerato l'accaduto, informerà il Rettore – Dirigente Scolastico;
- qualora il Rettore – Dirigente Scolastico lo ritenga necessario, inoltrerà la segnalazione con propria valutazione al Presidente del Consiglio di Istituto in tempi brevi;
- il Presidente convoca il Consiglio di Istituto, invitando la studentessa/ lo studente e i suoi genitori a presentarsi in tale sede per esporre le proprie ragioni,
- il Consiglio, ascoltata/o la studentessa/lo studente, se questi si presenta, adotta la decisione che ritiene necessaria e ne riporta puntualmente a verbale adeguata motivazione;
- la comunicazione della decisione sarà effettuata in forma scritta a cura del Rettore – Dirigente Scolastico e sarà indirizzata alla studentessa/ allo studente e anche ai genitori. La stessa motivazione sarà riportata sul registro di classe.

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari entro 15 gg. dalla comunicazione dell'irrogazione, chiunque abbia interesse può presentare un ricorso in forma scritta all'Organo di garanzia, di cui al punto seguente.

L'organo decide entro 10 gg. con provvedimento motivato che è trasmesso alla segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

Organo di garanzia

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del DPR 249/1998, così come novellato dal DPR 235/2007, contro le sanzioni disciplinari sopra indicate è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione all' Organo di Garanzia interno alla scuola.

Esso è composto da:

- Il Dirigente Scolastico in qualità di presidente;
- un docente designato dal Consiglio d'Istituto (un componente effettivo e un componente supplente);
- due genitori eletti negli OOCC dell'Istituto e designati dal Consiglio di Istituto

L'Organo di garanzia decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente che provvede, di volta in volta, a designare il segretario verbalizzante.

Per la validità della seduta è prevista la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Ciascun componente dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; il voto è palese e non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'esito del ricorso viene notificato per iscritto all'interessato.

Contro le violazioni del Regolamento di cui al DPR 235/2007, recepite dal presente Regolamento d'Istituto, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia Regionale.

Casi di rilevanza penale

In casi di rilevanza penale, il Dirigente Scolastico provvede a segnalare l'episodio anche all'autorità competente.

4.1. Conservazione delle strutture scolastiche e sicurezza

Alla pulizia ordinaria ed all'igiene degli ambienti dell'Istituto provvede il personale addetto alle pulizie, ma al suo mantenimento sono coinvolti tutti i soggetti istituzionali, in primo luogo gli studenti ai quali spetta di conservare l'agibilità, l'ordine, il decoro dei locali, l'efficienza e la funzionalità dei sussidi e delle attrezzature.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni riviste dal "piano di emergenza" dell'Istituto.

Gli studenti sono tenuti a deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli spazi, degli arredi, delle attrezzature e delle dotazioni strumentali, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

4.2. Danni e risarcimenti

La scuola, nelle sue strutture e nel suo complesso di attrezzature, è patrimonio di tutti. Ogni componente della comunità scolastica (nessuno escluso) è tenuta a mantenere in ordine l'ambiente scolastico (in particolare i servizi igienici), le suppellettili (banchi e sedie in primis), i sussidi didattici, le attrezzature tecnico-scientifiche.

In caso di constatazione di danni di qualsiasi tipo, chiunque ne venga riconosciuto responsabile è tenuto a risarcire il danno, fatta salva l'eventualità di una denuncia (anche penale). Qualora non si pervenga all'identificazione del responsabile il risarcimento sarà a carico dell'intera classe ovvero delle classi presenti nel piano o nel luogo in cui è avvenuto il danno se non fosse altresì possibile identificare il gruppo classe responsabile (questo anche nel caso in cui la classe in oggetto occupi spazi comuni o comunque diversi da quello della propria aula abituale). Qualora il danneggiamento riguardi spazi collettivi comuni (atrio, corridoi, servizi, ecc.) e non ci siano responsabilità accertate verso singoli studenti o una (o più) classi, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento. È compito del Consiglio d'Istituto e dell'Ente gestore adottare le opportune e necessarie iniziative per la stima dei danni verificatisi, e comunicare per lettera agli studenti ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la quota spettante. Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio dell'Ente gestore e destinate alle necessarie riparazioni.

L'Istituto non è responsabile del denaro e degli oggetti personali (anche di valore) portati all'interno dell'edificio scolastico.

Visite d'istruzione

Al fine di perseguire gli obiettivi formativi individuali, nei consigli di Classe si organizzano **visite di istruzione -a cui è obbligatorio partecipare-** che, oltre ad essere un completamento delle proposte culturali disciplinari, divengono momento di incontro tra gli alunni e i docenti in un ambiente più favorevole alla libera comunicazione. Le visite guidate e i viaggi d'istruzione costituiscono momenti positivi di formazione, se adeguatamente preparati e condotti con criteri educativi, secondo le linee di fondo dell'Istituto. **Le visite, quindi, devono essere programmate e proposte (con congruo anticipo) da un singolo docente o da più docenti al Coordinatore Didattico ed essere fatte proprie dal Consiglio di classe che, approvandole, ne diviene corresponsabile e le inserisce nella programmazione educativa dell'anno. Successivamente le proposte verranno esaminate ed eventualmente approvate dal Consiglio di Istituto.**

Durante l'intero svolgimento è richiesta agli insegnanti particolare sollecitudine educativa e vigilanza.

Sarà compito del docente incaricato o del Coordinatore didattico prendere contatto con le eventuali agenzie accreditate e di trasporto, al fine di fornire all'Istituto dei preventivi per le prenotazioni e le relative conferme che giungeranno previa vincita di appalto.

Nella definizione dei tempi e dei particolari del programma, si raccomanda di tenere conto dell'impegno economico a carico delle famiglie e della necessità di evitare eccessivi condizionamenti alle attività didattiche delle varie discipline. I docenti accompagnatori avranno cura che l'esperienza, pur nella giusta alternanza di impegno culturale e momenti di socializzazione, si svolga costantemente in un clima di carattere educativo.

È opportuno che, al termine dell'iniziativa, il docente incaricato trasmetta una nota informativa orale e/o scritta al Coordinatore didattico relativamente al suo andamento; la relazione è obbligatoriamente scritta se durante l'uscita sono sorti problemi.

Gli studenti vengono opportunamente preparati sull'argomento oggetto della visita d'istruzione.

Tra i docenti accompagnatori è data la precedenza al docente di riferimento disciplinare.

La famiglia deve essere informata sullo scopo della visita, riceverà il modulo con la richiesta di autorizzazione alla partecipazione del proprio figlio. Nel suddetto modulo sono indicati tutti i riferimenti organizzativi compreso l'orario di rientro, trascorso il quale l'Istituto non è più responsabile della sorveglianza degli studenti.

Le visite di istruzione, configurandosi come normale attività didattica, sono sottoposte all'osservanza delle norme di comportamento, citate nel PTOF. È possibile integrare tali norme se i docenti accompagnatori o la Presidenza lo riterranno opportuno.

Le spese relative alle visite d'istruzione (mezzo di trasporto, vitto, alloggio, biglietti di ingresso ai musei e quant'altro) sono a carico delle famiglie.

L'Istituto si avvale, ove occorre, della collaborazione di Agenzie e/o Tour Operator che possano garantire standard di sicura efficienza ed efficacia.

Oltre alla copertura assicurativa dell'Istituto, le visite di istruzione di più giorni sono sottoposte a coperture assicurative no-stop da parte delle Agenzie e dei Tour Operator coinvolti.

Le uscite didattiche e viaggi di istruzione riguardano i seguenti gradi:

- Scuola dell'Infanzia: uscite didattiche di una durata massima di n. 1 giorno;
- Scuola Primaria: uscite didattiche con durata variabile da n. 1 a 4 giorni;
- Scuola Secondaria di Primo Grado: uscite didattiche con durata variabile da n. 1 a 5 giorni;

- Scuola Secondaria di Secondo Grado: uscite didattiche con durata variabile da n. 1 a 7 giorni. Solo per questo ordine è prevista la cosiddetta **Settimana Linguistica**.

Settimana Linguistica

Si tratta di un soggiorno della durata di sette giorni in un paese nel quale si parla una delle tre lingue oggetto di studio: inglese, francese e spagnolo.

L'istituto punta su tale iniziativa in quanto, trattandosi di un Liceo Linguistico Europeo Moderno e allineandosi con le raccomandazioni del Consiglio d'Europa (22/05/2018), è di estrema importanza praticare la lingua in loco al fine non solo di conoscere ed ampliare i propri orizzonti ma anche di sviluppare la competenza multilinguistica.

Esistono due possibilità di soggiorno:

- Presso famiglia ospitante, in gruppi di due o tre alunni a famiglia;
- Presso college o strutture adibite a viaggi di istruzione che prevedono pernottamento, in gruppi di due o tre alunni a camera.

Le studentesse e gli studenti sono costantemente monitorati dall'équipe di docenti accompagnatori, tra i quali è sempre presente l'insegnante della lingua del paese scelto per la settimana linguistica. Al termine della stessa è rilasciato un attestato certificante il livello del corso frequentato con riferimento al QCERL.

Di norma, la giornata è articolata come segue:

- **Mattina:**

Corso intensivo presso la scuola di lingua. Tali strutture sono preventivamente selezionate sulla base di criteri che soddisfino, a livello di serietà e sicurezza, le esigenze dei partenti; al termine delle lezioni mattutine è previsto il pranzo condiviso con gli accompagnatori;

- **Pomeriggio:**

attività ricreative (musei, tour della città, ecc.) organizzate per il gruppo di studentesse e studenti, sempre sotto la supervisione del corpo docente accompagnatore;

- **Sera:**

rientro in famiglia / college e consumo del pasto serale per una full immersion linguistica.

N.B. Si precisa che per l'intera durata del soggiorno linguistico è garantita agli alunni l'assistenza h 24 del corpo docente accompagnatore che si rende pronto ad intervenire per ogni tipo di evenienza.

Inoltre, prima della partenza è prevista una riunione con le famiglie di coloro che aderiscono alla settimana linguistica al fine di accettare le condizioni stabilite e definite preventivamente dalla Scuola.

(Allegato n. 2)

**"Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria"**

DPR 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria

(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

modificato dal

DPR 21 novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione

internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione

scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale

composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica realizza le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

1. Servizio mensa:

Presso la scuola è predisposto il servizio di mensa esterna. La mensa è intesa a pieno titolo come momento educativo. Nella tipologia a tempo pieno della Scuola dell'Infanzia e della Primaria non possono essere concessi nel modo più assoluto

permessi od esoneri dal servizio di refezione, in quanto tale periodo costituisce parte integrante dell'orario scolastico caratteristico della tipologia. Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative, però, si riserverà il diritto, sentito il parere delle insegnanti, di poter concedere alcune deroghe se giustificate da gravi motivazioni. Per gli alunni affetti da certificate allergie alimentari, dovrà essere concessa una dieta alternativa a quella normale e, per i casi più gravi, dovrà essere autorizzata la consumazione di un pasto fornito dalla famiglia. Gli alunni/e che desiderano un menù diversificato per questioni religiose o altro lo comunicheranno al servizio mensa. Di norma il servizio mensa inizia a partire dalla seconda settimana dell'anno scolastico e comunque secondo programma del servizio di catering.

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di Secondo grado, il servizio mensa è facoltativo. In caso di adesione è necessario che ad inizio lezione gli alunni consegnino agli insegnanti il buono pasto precedentemente acquistato dalle famiglie.

Si raccomanda la **puntualità nella consegna** quotidiana dei ticket.

2. Igiene degli alimenti:

Avendo adottato norme atte alla prevenzione di allergie e atte ad interrompere la catena di diffusione delle malattie a trasmissione oro-fecale che vanno dall'igiene personale a quella degli alimenti, non può essere concessa l'introduzione dall'esterno di alcun alimento a consumo collettivo che non sia sigillato anche in caso di compleanni, celebrazioni, riunioni o eventi simili.

Per ragioni igienico-sanitarie è assolutamente vietato introdurre arbitrariamente animali negli edifici scolastici, cortili e giardini compresi.

3. Somministrazione di farmaci salva vita all'interno della scuola:

La somministrazione di farmaci è esclusa in ogni caso, essendo necessario per essi il controllo medico. In ambito scolastico vengono somministrati dagli Operatori scolastici solo farmaci cosiddetti "salva vita" secondo quanto stabilito dal Protocollo di somministrazione farmaci salvavita redatto dalla Pediatria di comunità. Per la somministrazione di un farmaco è necessario attenersi alla seguente procedura:

- a) il genitore/tutore inoltra la richiesta/autorizzazione per la somministrazione del farmaco “salvavita” alla Segreteria, contestualmente alla presentazione della prescrizione del Medico di Famiglia o del Pediatra di Famiglia (la richiesta/autorizzazione va rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico);
- b) il genitore/tutore fornisce alla Segreteria un recapito telefonico al quale sia sempre disponibile egli stesso o un suo delegato per le emergenze;
- c) il genitore/tutore fornisce il farmaco, tenendo nota della scadenza.
- d) il Coordinatore delle attività educative e didattiche: autorizza la somministrazione del farmaco una volta acquisita la documentazione del genitore/tutore;
- e) il Coordinatore individua il personale che offre la propria disponibilità alla somministrazione del farmaco;
- f) il Coordinatore garantisce la corretta conservazione del farmaco.

Si specifica che, in caso di farmaci che necessitano la conservazione a determinate temperature, l’Istituto e la famiglia si occuperanno di predisporre una adeguata disposizione del farmaco di cui sopra in modo che esso sia sempre reperibile con facilità e rapidità. Anche in caso di spostamenti all’interno della struttura, il farmaco dovrà sempre essere a portata di mano del docente presente in aula in quel momento.

4. Pediculosi:

Al fine di un efficace intervento di carattere preventivo riguardante la pediculosi (pidocchi del capo) si raccomanda alle famiglie di controllare accuratamente i propri figli almeno una volta alla settimana. Per la pediculosi è necessario effettuare il trattamento specifico e verificare l’assenza di lendini prima del rientro a scuola. Pertanto, nella circostanza di sospetta pediculosi o di presenza di lendini, al fine di salvaguardare l’igiene pubblica dell’intera comunità scolastica, i docenti avviseranno le famiglie tramite apposita comunicazione tramite e-mail. In caso di pediculosi, l'alunno sarà ammesso in classe solo dopo aver effettuato idoneo trattamento mentre il resto della classe continua ad effettuare la prevenzione e controllo.

5. Abbigliamento

Gli alunni della scuola dell' **Infanzia e della Primaria** indossano obbligatoriamente:

- maglietta bianca con il logo dell'Istituto
- completo tuta (estivo/invernale) di colore celeste
- per le bambine: è obbligatorio portare i capelli raccolti (coda, trecce...)

Per gli alunni della **Scuola Secondaria** non è previsto indossare una divisa. Ad ogni modo, è necessario adottare un abbigliamento decoroso e consono all'ambiente scolastico in cui ci si trova (magliette a manica corta e/o lunga che coprano la pancia, pantalone/gonna/abito lungo e/o sotto il ginocchio).